

(N. 2173)

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente gli interventi di primo soccorso e quelli diretti alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate, al secondo comma dell'articolo 1 prevede gli interventi del Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, necessari a far fronte all'emergenza derivata da calamità naturali o da eventi eccezionali.

Tale norma legittima il Ministro ad adottare tutti i provvedimenti necessari a coordinare gli interventi delle amministrazioni dello Stato e ad integrarli, anche in presenza di limitazioni legislative, con suoi

provvedimenti destinati proprio a superare dette limitazioni.

Tale interpretazione trova testuale conforto nel richiamo, operato nello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 829 del 1982, al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito con legge 29 maggio 1982, n. 303 (concernente le zone terremotate della Basilicata, Calabria e Campania), e da questo al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Poichè il rinvio non attiene certamente al tipo di attività già specificato con il decreto-legge n. 829, esso non può che riferirsi al potere di emanare ordinanze di carattere generale, ma specifico, con il solo vin-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo di essere finalizzate a far fronte all'emergenza. Si ha perciò una forma di delegificazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in presenza dell'emergenza dettata da calamità naturali o eventi eccezionali e nei limiti della stessa emergenza.

Sulla base delle citate disposizioni normative e secondo, anche, l'interpretazione datane dal Consiglio dei ministri, che nella seduta del 22 dicembre 1982 deliberava l'adozione, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di provvedimenti diretti a sospensiva di termini e ad ogni altro intervento richiesto per l'emergenza, sono state emanate due ordinanze per il comune di Ancona, nel cui territorio si è verificato il 13 dicembre 1982 un movimento franoso con gravi danni ad interi quartieri della città.

Il contenuto delle ordinanze, con le quali si sono appunto disposti il differimento di termini di pagamento di imposte e la sospensione di termini di prescrizione e decadenza e di quelli relativi all'adempimento di obbligazioni, ivi comprese quelle relative ad oneri contributivi, ha destato qualche dubbio di legittimità presso alcuni ambienti giudiziari e legali con il pericolo non remoto che, mentre le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, compresi quelli previdenziali, danno esecuzione alle ordinanze, eventuali azioni di privati possa-

no condurre, in sede giudiziaria, alla disapplicazione dei provvedimenti in questione, con conseguente disorientamento della pubblica opinione e malcontento tra i danneggiati dagli eventi calamitosi.

È pertanto urgente ed opportuna una interpretazione autentica dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, come convertito con legge 23 dicembre 1982, n. 938, nei sensi indicati dall'allegato disegno di legge, che serve a fugare i dubbi di legittimità manifestati.

L'articolo unico del disegno di legge chiarisce, infatti, che tra gli interventi per far fronte alle emergenze, da adottarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, devono intendersi espressamente comprese anche le ordinanze a contenuto non direttamente economico-finanziario, ma comunque intese ad alleviare i disagi delle popolazioni colpite da eventi calamitosi mediante la sospensione o il differimento di termini, la sospensione di prestazioni obbligatorie, nonché la utilizzazione temporanea di personale di pubbliche amministrazioni.

Con l'articolo unico, attraverso l'inciso con il quale si richiede che il Ministro acquisisca il preventivo assenso del Consiglio dei ministri, si è limitato il potere di ordinanza in modo da renderne sicuro l'uso conforme all'indirizzo politico di Governo.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previsti dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri, dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.